



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

Ord. n. 49 del 06/07/18

OGGETTO: ordinanza di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, relativa alla realizzazione abusiva di n. 2 pozzi trivellati e la realizzazione di un manufatto in conci di tufo per mq. 16.00 circa ed un volume di mc. 40.00 nel fondo sito in c/da San Nicola. In catasto al Fg.155; p.lla 4.

Ditta: Sfalanga Gaetano, e Cigna Rosalia, nati a Canicattì rispettivamente 1^F d'ivi residenti in via li proprietari.-

IL CAPO SETTORE TECNICO

VISTO: Il verbale di sopralluogo congiunto effettuato il 19/04/2018 in contrada San Nicola, del territorio del Comune di Naro (AG), assunto al prot. Generale del Comune di Naro al n.6301 del 19/04/2018, con la quale è stato accertato che nel fondo sito nella succitata contrada, FG. 155; p.lla 4, sono stati realizzati abusivamente n. 2 pozzi trivellati, nonché la realizzazione di un manufatto in conci di tufo per una superficie di mq. 16.00 circa ed un volume di mc. 40.00 circa;

ACCERTATO CHE: dall'atto di compravendita, pervenuto a questo Ente da parte dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento a mezzo PEC in data 26/06/2018 risultano proprietari i Sigg.ri: Sfalanga Gaetano e Cigna Rosalia, nati a Canicattì rispettivamente 11/11/1920 e 15/11/1927 ed ivi residenti in via Milano 58, giusto atto rogato in Notaio Gaspare Lipari in Canicattì in data 28/07/1971;

CONSIDERATO: che deve essere ripristinato lo stato dei luoghi mediante la demolizione del fabbricato di mq. 16.00 circa ed un volume di mc. 40.00 circa e la chiusura dei pozzi trivellati realizzati abusivamente e censiti in catasto al Fg.155; p.lle 4

VISTA: la L.N. 47/85

VISTO: l'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli EE.LL;

VISTO: l'art. 31 del D.P.R. n. 380/01

VISTO: IL RD 1775/33

VISTA: la LR 16/16;

VISTA: La circolare ARTA 3/2015;

VISTO: il P.R.G., redatto dal Comune di Naro ed adottato con deliberazione Commissariale, assunta con potere del Consiglio Comunale n. 12 del 20 maggio 2004, divenuto efficace per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 71/78 e giusta declaratoria di cui alla delibera C.C. n. 19 del 03/06/2010 avente per oggetto: PRG - proposta dichiarazione di efficacia dei suddetti strumenti urbanistici dove si evince che il fondo ricade in zona "E" (verde agricolo)

Vista: la deliberazione del GM n. 68 del 28/12/2016, avente per oggetto "Modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art.31 comma 4-bis del D.P.R. n.380/2001 conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite;

Tenuto conto che il D.L. 12/09/2014 n.133 c.d."sblocca Italia" è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lettera q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di

demolizione, modificando l'art. 31 rubricato "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" del D.P.R. n.380/2001 e che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4-bis, 4 ter, 4 quater;

Che, pertanto, "l'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso in argomento rientra fra la tipologia di abusi edilizi evidenziata al punto 4 della deliberazione giunta n. 68 del 28/12/2016 2016, per "gli abusi che sono stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i.;

Ritenuto indispensabile ottemperare a quanto previsto dall'art.31, comma 4 bis del D.P.R. 380/01;

Visto il D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti locali" e la relative determinazioni Sindacali di incarico ai responsabili di Settore;

Considerato che l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal predetto art. 31, comma 4 bis comma del D.P.R. n. 380/2001, per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato originario dei luoghi, costituiscono un'attività obbligatoria e non discrezionale in carico alla P.A.;

Vista: la circolare n. 3/2015 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, avente ad oggetto " Applicazione Art. 31, D.P.R. 06 giugno 2001. n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera q- bis del decreto legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza di demolizione di opere abusivamente eseguite";

ATTESA: la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di tutte le opere realizzate abusivamente;

ORDINA

Ai Sigg.ri: Sfalanga Gaetano e Cigna Rosalia, nati a Canicattì rispettivamente l'11/11/1920 e 15/11/1927 ed ivi residenti in via Milano 58 n.q. di proprietari, del fondo sito in agro di Naro C/da San Nicola, in catasto al FG 155; p.lla 4, il ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione del fabbricato abusivo della superficie di mq. 16.00 circa e per un volume di mc. 40.00 circa e la chiusura dei pozzi trivellati realizzati abusivamente, con le modalità e prescrizioni previste per legge, entro e non oltre novanta (90) giorni dalla notifica della presente ordinanza.-

INGIUNGE

Che, in caso di inottemperanza della medesima ordinanza al ripristino dello stato dei luoghi, dovrà essere corrisposta al Comune di Naro una sanzione amministrativa di €. 8.000,00 (Euro ottomila) con versamento IBAN IT29K 02008 83020 0003 00001308 intestato alla tesoreria Comunale di Naro, di cui alla delibera GM n. 68 del 28/12/2016 e alla predetta circolare ARTA n. 3/2015, entro i dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine soprassegnato, saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, con la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme, maggiorate dagli interessi previsti per legge;

AVVERTE

Che in caso di mancata demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi entro novanta (90) giorni dalla notificazione della presente ordinanza, il manufatto abusivo e l'area di sedime saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, così come prescritto dall'art. all'art. 31 comma 6 del DPR 380/01, con riserva dei provvedimenti che risultano necessari, fatti salvi e impregiudicabili quelli di carattere amministrativo e penale connessi alla violazione edilizia.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza e di segnalare tempestivamente alla scadenza del termine sopra indicato l'ottemperanza o meno a quanto ordinato.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato Ai Sigg.ri: Sfalanga Gaetano e Cigna Rosalia, nati a Canicattì rispettivamente l'11/11/1920 e 15/11/1927 ed ivi residenti in via Milano 58 n.q. di proprietari del fondo sito in agro di Naro C/da San Nicola; In catasto al Fg 155 P.IIa 4;

Manda al Messo Comunale per la notifica agli interessati.


Copia della presente ordinanza inoltre verrà trasmessa, alla Procura della Repubblica di Agrigento, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Palermo, all'Assessorato Territorio e Ambiente Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento, al Genio Civile di Agrigento, Ass.to Energia e dei Servizi di Pubblica utilità di Palermo, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, Distretto Minerario di Catania, Distretto Minerario di Palermo, S.E. il Prefetto di Agrigento, Distaccamento Forestale di Licata, al Signor Segretario Comunale per le incombenze di cui all'art. 31 comma 7 del DPR 380/01, al locale Comando della Polizia Municipale, al alla Stazione dei Carabinieri di Naro, all'U.T.C., tutti incaricati di controllare ed accertare che la presente ordinanza venga eseguita.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR di Sicilia, (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) entro sessanta (60) giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi (120) giorni. Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. -

Dalla Residenza Municipale, li 06/07/18

Il Responsabile del Procedimento

(BELLAVIA Geom. Alberto)



Il Capo Settore Tecnico

(Terranova Geom. Calogero)

